

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/DAF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Primavera 1 Women

Risultati gare del 27 Settembre 2026 - 2ª Giornata Andata

GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.	ACF CALCIO F. AREZZO S.R.L.	1 - 0
JUVENTUS F.C. S.P.A.	WOMEN HELLAS VERONA	9 - 0
A.C. MILAN S.P.A.	F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.	2 - 0
NAPOLI WOMEN S.R.L.	COMO 1907 S.R.L.	1 - 0
A.S. ROMA S.R.L.	PARMA CALCIO 1913 S.R.L.	6 - 0
U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.	ACF FIORENTINA S.R.L.	1 - 1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 30 Settembre 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Primavera 1 Women

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 27 Settembre 2026

Gara GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.- ACF CALCIO F. AREZZO S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che dai documenti ufficiali della gara in questione, e in particolare dal referto dell'arbitro e dalla sezione "Distinta" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, emerge come la Soc. ACF CALCIO F. AREZZO S.R.L. (di seguito AREZZO) abbia inserito in distinta tra le titolari le calciatrici Penniellaine TORRES nata il 22/3/2007, con il n. 11, e Daria MORETTI nata il 7/6/2007 con il n. 5;

tenuto conto che il Regolamento della Competizione (regolamento Campionato Primavera 1 2026-2027), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 243/A F.I.G.C. del 27 maggio 2026, alla Lettera "F" punto n. 4 (Partecipazione delle calciatrici) dispone che "Nella prima fase del Campionato Primavera 1 e nel Campionato Primavera 2, è consentito l'impiego di due atlete fuori quota, di cui una nata dal 1° gennaio 2007 e l'altra senza limiti di età; è consentito l'impiego di quest'ultima purché la stessa non sia stata inserita in distinta in nessuna delle ultime 3 gare dei campionati di Serie A o Serie B"; Disponendo, altresì, che "l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva";

rilevato che, come risulta dai documenti Ufficiali trasmessi dalla Divisione Serie B Femminile, la calciatrice Penniellaine TORRES sia stata inserita nella distinta di squadra di tutte e tre le gare del Campionato di Serie B Femminile disputate dalla società AREZZO (1° giornata AREZZO – SAN MARINO ACADEMY del 5/9/2026; 2° giornata VICENZA WOMEN'S F.C. A R.L. – AREZZO del 13/9/2026; 3° giornata AREZZO – CATANIA F.C. S.R.L. del 26/9/2026) e che la calciatrice Daria MORETTI sia stata inserita nella distinta di gara del Campionato di Serie B Femminile della 2° giornata VICENZA WOMEN'S F.C. A R.L. – AREZZO del 13/9/2026 con il n. 13;

ritenuto che, pertanto, essendo state inserite nella distinta di gara delle ultime tre gare del Campionato di Serie B Femminile entrambe, una delle due calciatrici non aveva titolo per essere impiegata nella gara e che trovi applicazione l'art. 10, commi 1 e 6 lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce, che la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole). Sanzione che il comma 6 lett. a) del medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento dinanzi al Giudice sportivo di cui all'art. 65, comma 1, lett. d) CGS, qualora la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

rilevato altresì che il punteggio conseguito sul campo è stato di 1-0 in favore del GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., e che pertanto dovrà essere disposta la perdita della gara con il risultato di 3-0 e in applicazione della predetta norma del CGS, la società AREZZO dovrà essere sanzionata con un'ammenda;

ritenuto che, per le ragioni di cui sopra, oltre alla società, debba essere sanzionato anche il dirigente accompagnatore, la Sig.ra Fiamma ONALI, per avere consentito l'impiego nella gara in questione di una calciatrice che non aveva titolo per prendervi parte.

Visti gli artt. 10, comma 1 e 6, 65 e 66, comma 1, lett. a) CGS,

P.Q.M.

a) delibera di infliggere alla società AREZZO la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. nonché l'ammenda di € 500,00

b) per le ragioni di cui sopra, commina alla Sig.ra Fiamma ONALI, Dirigente Accompagnatore della società AREZZO, l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 7 ottobre 2026.

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

D'APRILE ANGELO (ACF CALCIO F. AREZZO S.R.L.) per aver, al 19° del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

AMMONIZIONI

Prima Sanzione

GORI SIMONE (ACF FIORENTINA S.R.L.)

A CARICO DELLE CALCIATRICI

AMMONIZIONI

Seconda Sanzione

CASAMASSIMA CARLA (GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.)

MORETTI DARIA (ACF CALCIO F. AREZZO S.R.L.)

Prima Sanzione

ALVAREZ RODRIGUEZ ADRIANA (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

CHIANESE ALESSIA (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

CHIESSI SOFIA (U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.)

CRIPPA ALESSIA (F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.)

D ANGELO ORSOLA (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

ELSHAMY SARA (A.C. MILAN S.P.A.)

FIORANI EMMA (U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.)

LESJAK LANA (ACF FIORENTINA S.R.L.)

SCARAZZINI VITTORIA (PARMA CALCIO 1913 S.R.L.)

TOSCANO ALESSANDRA (ACF CALCIO F. AREZZO S.R.L.)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 30 Settembre 2026

IL SEGRETARIO
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE
Federica Cappelletti